

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Sentenza n. 6857
Pubblicato il 30/05/2019

[omissis]

FATTO

1. Con ricorso notificato il 7 luglio 2016 e depositato il successivo 11 agosto 2016, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di revoca del programma di protezione adottato dalla Commissione Centrale ex art. 10, l. 15 marzo 1991, n. 82 nella riunione del x, a lui notificato in data 12 maggio 2016.

2. Il ricorrente è fratello del collaboratore di giustizia -OMISSIS-, inserito nel programma speciale di protezione di quest'ultimo, in qualità di familiare.

Egli stesso, pur non rivestendo personalmente la qualità di collaboratore di giustizia, ha reso dichiarazioni collaborative all'autorità giudiziaria.

In conseguenza al contrasto determinatosi con l'allora coniuge, sig. -OMISSIS-, sono state lui contestate gravi condotte che avrebbero infine determinato la Commissione centrale a procedere alla revoca del programma di protezione nei suoi confronti.

3. Avverso il gravato provvedimento sono dedotti i seguenti motivi di legittimità:

I. Violazione degli artt. 12 e 13 quater l. 82/91; d.m. 161/2004; artt. 3, 4, 11, 21 e ss. l. 241/1990; artt. 3, 97, 113 cost.; eccesso di potere (difetto di istruttoria e assoluta carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, sviamento), in quanto le condotte ad esso ascritte sarebbero addebitabili esclusivamente al comportamento dell'ex moglie ed, inoltre, non sarebbe stata valutata l'attualità e la gravità del pericolo incombente sul ricorrente.

II. Violazione degli artt. 3, 4, 11, 21, l. 241/1990; artt. 3, 97, 113 cost.; artt. 12 e 13 quater l. 82/91; d.m. 161/2004) - eccesso di potere (difetto di istruttoria e assoluta carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, sviamento), perché il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato in difetto di istruttoria.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione.

5. All'esito della camera di consiglio del 30 agosto 2016 è stata respinta la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2019 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

è disciplinata all' art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991 che, al primo comma, così recita:

"Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge."

Il primo comma della disposizione suddetta, quindi, scolpisce il principio generale che presiede all'applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura).

Il secondo comma distingue, più in particolare:

a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e) nonché commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale);

b) le fattispecie di revoca facoltativa (inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, rinuncia espressa alle misure, rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate), tali da richiedere una particolare valutazione da parte dell'amministrazione in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che

della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.

Il procedimento di revoca è, poi, regolato dal d.m. 23 aprile 2004, n. 161, dettante il Regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni di legge sulle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, che, all'art. 11, così dispone:

“Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione” (art. 11, comma 2);

“La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine” (art. 11, comma 3).

2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare innanzitutto, come la Commissione, organo titolare del potere di revoca ai sensi delle norme sopra richiamate, abbia correttamente deliberato, dal punto di vista procedurale, sulla base di un'espressa richiesta di revoca del programma speciale di protezione, ritualmente formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di x con note del x e del parere favorevole espresso, sulla medesima revoca, dalla Direzione Nazionale Antimafia, con note del x e del x, alla luce delle reiterate violazioni comportamentali del ricorrente come emerse dalle note del Servizio Centrale di Protezione, nelle quali si riferisce che:

- il -OMISSIS- aveva incontrato presso una struttura ricettiva in località protetta un conoscente proveniente dalla x (nota del x);
- il -OMISSIS- aveva posto in essere una condotta ingiuriosa nei confronti della moglie sul luogo di lavoro di quest'ultima (nota del x);

- il -OMISSIS- aveva sporto denuncia/querela nei confronti della moglie per appropriazione indebita, diffamazione e calunnia (nota del x);
- il -OMISSIS- aveva disvelato l'ubicazione del suo precedente domicilio protetto, essendosi fatto recapitare corrispondenza postale da terzi non autorizzati (nota del x);
- il -OMISSIS- era uso portare con sé una pistola, vantandosi di essere parente di un collaboratore di giustizia e che a seguito di una perquisizione lo stesso consegnava una pistola a salve modello revolver priva di tappo rosso e di capsule detonatrici (nota del x);
- secondo quanto riferito dal Comando dell'Arma dei Carabinieri della località dove è domiciliata -OMISSIS-, ex moglie del -OMISSIS- e rinunciataria del programma di protezione, il -OMISSIS- è stato deferito all'A.G. per i reati di insolvenza fraudolenta, ingiuria e minaccia nei confronti del titolare di una “-OMISSIS-”; atti persecutori, minacce e ingiurie nei confronti della x (nota dell'x);
- il -OMISSIS-, ostentando l'appartenenza alla Polizia di Stato, avrebbe raggirato la sua attuale compagna, non sottoposta a misure tutorie, convincendola ad elargirgli un prestito di 8.000 euro. E' stato, inoltre, segnalato che il -OMISSIS- farebbe uso di una pistola giocattolo per provare la sua appartenenza alle Forze dell'Ordine (nota del x).

A ciò si aggiunga che, con nota del x, il Servizio centrale di protezione ha trasmesso l'istanza con la quale lo stesso ricorrente ha chiesto di fuoriuscire dal programma di protezione mediante capitalizzazione, a riprova dell'assenza di un effettivo pericolo, così come dal medesimo percepito.

3. La giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che *“qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione può disporre la modifica o la revoca allorché ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perché le condotte tenute sono di per sé indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione.”*(ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).

Alla luce di tutti i sopra elencati elementi e della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi del tutto legittima la valutazione compiuta dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 13 quater, comma 2, secondo periodo, d.l. cit.: i fatti accertati e contestati rientrano nelle ipotesi di revoca facoltativa che, come tale, deve essere oggetto di valutazione da parte della commissione sulla base degli elementi nella medesima norma indicati.

Il gravato provvedimento enuncia in modo circostanziato le valutazioni compiute dalla commissione, in ossequio al disposto normativo, e conclusivamente, con motivazione del tutto esente da censure, ha ritenuto la violazione degli obblighi comportamentali da parte del ricorrente in uno con le denunce dallo stesso riportate, incompatibile con la prosecuzione del programma di protezione, disponendone, così la revoca.

4. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. Si ravvisano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutti gli altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>